

Previdenza (assicurazioni sociali) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2236 del 30/01/2020 (Rv. 656768 - 01)

Ente Previdenza Biologi -Contributo integrativo ex art. 8 del d.lgs. n. 103 del 1996 - Attività professionale svolta in forma societaria o associata - Soggetto obbligato - Individuazione - Obbligo a carico dell'utenza -Sussistenza.

L'obbligo di versare all'ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo, di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 103 del 1996, compete a coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti, anche se quest'ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'Ente.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2236 del 30/01/2020 (Rv. 656768 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali)